

ALLEGATO A

SPECIFICHE TECNICHE

PROGETTO SPRAR “ 2018-2019-2020 ” COMUNI DI COLOGNE E DI ERBUSCO

Per l'individuazione di un soggetto del Terzo Settore per la co-progettazione, organizzazione e successiva gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata inserita nel quadro del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R. – Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 agosto 2016) per il triennio 2018/2020. CIG 7235936349

In esecuzione alla delibera Giunta Comunale n. 156 del 02/08/2017 per il Comune di Cologne e Giunta Comunale n. 101 del 01/08/2017 per il Comune di Erbusco.

ART. 1 OGGETTO

Oggetto del presente allegato è la descrizione dei servizi di accoglienza integrata e delle altre prescrizioni e condizioni, da applicarsi per la realizzazione del progetto territoriale dell'Ente Capofila aderente allo S.P.R.A.R., a decorrere presumibilmente dal 01.01.2018 fino al 31.12.2020 con le possibilità di ampliamento, ripetizione e rinnovo previsti all'art. 3. Ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanzarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al “Manuale operativo” curato dal Servizio Centrale (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

ART. 2 INQUANDRAMENTO TERRITORIALE

L'Ente Capofila Comune di Cologne, in partenariato con il Comune di Erbusco intende presentare una domanda di finanziamento per un progetto SPRAR con decorrenza indicata all'articolo precedente. La distribuzione territoriale stabilita, dei posti SPRAR e la loro dislocazione territoriale è rappresentata dalla tabella sottostante:

Tabella 1

Comune	Totale posti da attivare al 1/1/2018	di cui trasf. CAS/SPRAR	di cui nuova attiv. e/o SPRAR già attivi
Cologne	13	13	0
Erbusco	14	0	14
	Totale posti da attivare al 1/1/2019	di cui trasf. CAS/SPRAR	di cui nuova attiv. e/o SPRAR già attivi
Cologne	8	0	8
Erbusco	9	0	9
	Totale posti da attivare al 1/1/2020	di cui trasf. CAS/SPRAR	di cui nuova attiv. e/o SPRAR già attivi

Cologne	0	0	0
Erbusco	0	0	0

L'Ente Capofila con domanda di PROG- 1308 in data 02/10/2017 ha provveduto ad inoltrare domanda di finanziamento, sul territorio dei Comuni sopra indicati, al fine di attivare i servizi di accoglienza integrata dei R.A.R.U. per il triennio 2018-2020 avvalendosi, per la gestione dello stesso, del soggetto che risulterà Ente Attuatore della presente procedura.

In caso di mancata erogazione del contributo per ragioni sopravvenute, o di riduzione o revoca dello stesso, l'ente potrà revocare la gara anche qualora fosse stata aggiudicata e, in tal caso, il soggetto partecipante non potrà avanzare pretese di sorta.

Considerando la particolarità territoriale i Comuni riconoscono il valore della microaccoglienza come metodo di integrazione con le realtà del territorio e qui ritiene che l'Ente gestore dovrà garantire gli alloggi per la realizzazione del progetto con una capienza massima di n. 6 posti. I beneficiari di tale progetto dovranno essere esclusivamente di sesso maschile. Al fine di una migliore distribuzione territoriale non sarà consentito unilateralmente all'Ente gestore il reperimento di più di un alloggio nel medesimo condominio salvo espresso nulla osta dell'Ente Capofila di riferimento.

Sarà a carico dell'Ente gestore il reperimento degli alloggi necessari per la gestione del progetto.

Il soggetto gestore dovrà dimostrare con idoneo titolo di avere la disponibilità di alloggi alla data dell'1 gennaio 2018 per un numero di posti complessivi pari a 27 posti suddivisi nei seguenti Comuni:

Tabella 3

n. alloggi	Comune	n. posti
3	Cologne	13
3	Erbusco	14

Il soggetto gestore dovrà reperire gli alloggi nei Comuni di cui alla tabella del presente articolo entro il semestre di riferimento.

Tabella 4

n. alloggi	Comune	n. posti totali
2	Cologne	8
2	Erbusco	9

ART. 3 PROSPETTO ECONOMICO DEGLI OGNI COMPLESSIVI DEL PROGETTO OGGETTO DELLA PROCEDURA

Tabella 5

A) IMPORTO PER SERVIZI DA CORRISPONDERE ALL'ENTE ATTUATORE	A) Importo dei servizi gestiti dal Soggetto attuatore		
	A.1	Importo certo servizi vari da avviare al 1 gennaio 2018 e alle scadenze successive indicate alla tabella n. 1 dell'art. 2	€
A.2	Importo opzione ampliamento (solo eventuale)	€	-

	A.3	Importo opzioni ripetizione servizi certi e ampliamento eventuale	€ 1.781.879,94
		Totale importo dei servizi (A.1+A.2+A.3)	€ 3.334.275,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE CAPOFILA		B) Importo dei servizi gestiti dall'Ente Capofila	€ 107.915,54
C) I.V.A	C) I.V.A		
	C.1	I.V.A. su servizi a favore Ente Attuatore	€ 154.993,62
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Ente Capofila	€ -
		Totale IVA (C1+C2)	€ 154.993,62
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C)			€ 3.597.184,50

A.1) Il valore “certo” del servizio oggetto di co-progettazione per la parte di competenza dell'Ente Attuatore è pari ad **€ 1.624.558,43** IVA inclusa se dovuta comprensivo anche dei posti indicati da avviare successivamente al 1 gennaio 2018 e meglio specificati nella tabella di cui all'art. 2, ed è indicato ai soli fini dell'individuazione del modulo procedimentale applicabile alla fattispecie. Esso rappresenta la quota di contributo ministeriale massima trasferibile all'Ente Attuatore. Detto importo è stato stimato ipotizzando la decorrenza del servizio con decorrenza 01/01/2018 e alla fine di ciascun semestre di riferimento dell'attivazione per gli ampliamenti successivi. In caso di avvio posticipato dell'esecuzione rispetto alla data indicata il valore verrà ridotto in misura direttamente proporzionale al periodo di mancata effettuazione dei servizi. Parimenti il valore verrà ridotto in misura direttamente proporzionale al minor numero di posti che dovesse nel tempo determinarsi.

Il valore è equivalente alla parte di contributo ministeriale, di competenza dell'Ente Attuatore, che deve essere interamente impiegato nell'ambito del progetto.

A.2) ampliamento/posti aggiuntivi: non sono previsti ampliamenti eventuali.

A.3) ripetizione servizi analoghi/rinnovo programmato: l'Ente Capofila si riserva la facoltà di procedere a affidare la ripetizione di servizi analoghi al medesimo Ente Attuatore della presente procedura per un periodo di ulteriori tre anni. Alternativamente ed in subordine si riserva la facoltà di procedere al rinnovo programmato o istituto analogo per un periodo di tre anni, allorquando consentito all'epoca in cui si avvarrà dell'opzione medesima. Il valore massimo di detta opzione è pari a € 1.864.710,54;

Il valore stimato complessivo fatto salvo quanto precisato relativamente all'imposta sul valore aggiunto, comprensivo dunque delle citate opzioni è pari ad **€ 3.489.268,97**. Detto valore rappresenta esclusivamente il massimo pagabile per i servizi indicati, non costituendo esso un riconoscimento forfettario, e sarà proporzionato in ordine all'effettivo contributo ministeriale erogato, sulla base dei

posti effettivi garantiti e delle connesse prestazioni erogate e della corretta rendicontazione. In nessun caso il Comune di Cologne potrà integrare con proprie risorse e remunerare le prestazione con fondi propri.

La quota di cofinanziamento del progetto pari la 5% verrà messa a disposizione da:

- l'Ente Capofila e il Comune di Erbusco per € 189.325,50 attraverso la valorizzazione del personale dipendente così suddiviso per Comune aderente al progetto per una percentuale complessiva pari al 5% annuo:

Tabella 6

Comune	quota cofinanziamento
Cologne	€ 90.359,90
Erbusco	€ 98.965,60

Non essendo possibile determinare il valore dell'IVA in misura univoca e precisa per il raggiungimento di questa necessità obbligata e rispondente ad un preminente interesse pubblico, in considerazione delle diverse soggettività giuridiche e dei relativi regimi fiscali degli operatori economici potenzialmente interessate alla partecipazione, nonché in considerazione del diverso trattamento delle diversificate e plurime prestazioni, al fine di garantire la par condicio tra i partecipanti, si è ritenuto di intendere il valore stimato al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Quest'ultima, configurandosi come «fattore esogeno al prezzo» non può incidere sulla convenienza dell'offerta. Per tali motivazioni, come nel prosieguo meglio specificato, nell'ambito della presente procedura i concorrenti gareggeranno solo ed esclusivamente sull'aspetto qualitativo. Nella valutazione dei criteri qualitativi, inoltre, non verranno presi in considerazione parametri quantitativi che, anche solo indirettamente, potrebbero avere effetti distorcevi sulla concorrenza poiché aventi riverberi potenziali sul dato economico, e verranno quindi valutati esclusivamente gli aspetti qualitativi in senso stretto;

Detta previsione non altera in nessun modo la concorrenza e non ha finalità elusive, comportando al contrario un innalzamento del valore stimato dal servizio da affidare mediante procedura di co-progettazione.

La Commissione di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale del 10/08/2016, istituita per l'autorizzazione alla prosecuzione dei progetti del triennio precedente, può ridurre il contributo tramite riduzione dei posti in misura proporzionale a tutti i progetti (art. 16 comma 4 del suddetto D.M); può, inoltre, stabilire il costo massimo di progetto e/o chiedere rimodulazione del progetto stesso e del relativo piano finanziario secondo i principi stabiliti all'art. 17 del citato Decreto Ministeriale. In detti casi nessuna pretesa di sorta può essere avanzata dall'Ente Attuatore.

ART. 4 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO – SPESE AMMESSE AL RIMBORSO

Gli interventi e le spese relative a tutte le azioni conseguenti sono finanziate dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA), secondo quanto disposto dal D.M. 10/08/2016 , con possibilità di successiva ridefinizione in misura proporzionale sulla base di eventuali variazioni dell'assegnazione finanziaria. Le risorse destinate alle attività progettuali sono stanziare in misura pari al 95% dal Fondo Nazionale e per il rimanente 5% cofinanziate dall'Ente Capofila e/o dall'Ente Attuatore in base a quanto stabilito dal presente documento. Il costo totale del progetto previsto, è pari

ad € 3.786.510,00, compreso il co-finanziamento annuo a carico degli Enti locali come previsto all'art. 3, per un contributo massimo erogabile all'Ente Attuatore ed a carico del fondo pari ad € 3.489.268,97. Dall'importo complessivo del finanziamento (€ 3.597.184,5) sono stati detratti i costi, a valere sul fondo, da riconoscere all'Ente Capofila per il sostenimento diretto dei costi per il revisore e per personale impiegato per il progetto, per un importo massimo complessivo pari ad € 107.915,54.

Si sottolinea inoltre la necessità di:

- mantenere invariato il numero dei posti autorizzati ed attivi ed il costo complessivo del progetto.
- allocare risorse pari ad almeno il 7% del costo complessivo del progetto nella voce I del Piano Finanziario (spese per l'integrazione). Tale percentuale non può comprendere il cofinanziamento.

Si precisa che sino all'approvazione dell'eventuale rimodulazione del piano finanziario l'Ente Attuatore è tenuto a rispettare le voci di spesa ivi previste;

ART. 5 ONERI E QUOTA DI CONTRIBUTO IN CAPO ALL'ENTE CAPOFILA

L'Ente Capofila assicura, anche in collaborazione con gli enti partner:

- a) la titolarità, la supervisione e la responsabilità del progetto;
- b) la continuità dei rapporti istituzionali con il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, l'ANCI e il Servizio Centrale del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR);
- c) il coordinamento delle attività e della gestione della banca dati;
- d) l'erogazione l'Ente Attuatore della quota di contributo assegnato dal Ministero dell'Interno, nell'ambito della ripartizione del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo;
- e) provvederà alla nomina del Revisore finanziando tale spesa a valere sul contributo assegnato;
- f) garantirà la copertura della quota di cofinanziamento richiesta dal ministero nella misura indicata all'art. 3;

ART. 6 DEFINIZIONE DEI SERVIZI

Di seguito riassunte, si riportano le attività che l'Ente Attuatore dovrà svolgere in riferimento a quanto stabilito dal DM 10/08/2016 e dalle linee guida approvate con il medesimo Decreto, nonché in base a quanto offerto in sede di gara e a quanto previsto nel presente capitolato.

Finalità, obiettivi e contenuti essenziali dei servizi da erogare agli utenti SPRAR sono definiti nella parte II del Decreto Ministeriale 10/08/2016, nonché nelle allegate linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), nel "Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria" al "Manuale Unico per la rendicontazione Sprar" (edizione 2017) curato dal Servizio Centrale, disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>

6.1 SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA E SERVIZI MINIMI GARANTITI

Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale.

L'accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori dettagliati nelle linee guida del decreto:

- A. mediazione linguistico-culturale;
- B. accoglienza materiale;
- C. orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- D. insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- E. formazione e riqualificazione professionale;
- F. orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- G. orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- H. orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- I. orientamento e accompagnamento legale;
- J. tutela psico-socio-sanitaria;

ed inoltre:

- aggiornamento e gestione banca dati;
- equipe multidisciplinare;
- strutture di accoglienza;
- tempi, proroghe e revoca dell'accoglienza;
- trasferimenti;
- relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari;
- raccolta archiviazione e gestione dati.

Per le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i titolari di protezione internazionale o umanitaria si rinvia al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria», di seguito denominato «Manuale SPRAR» e al «Manuale unico di rendicontazione SPRAR» (a cura dal Servizio centrale, disponibili sul sito web: <http://www.sprar.it>).

A. Mediazione linguistico-culturale

Il servizio di mediazione linguistico culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. Ne deriva che il mediatore non si sostituisce agli operatori, ma il suo lavoro va a supporto dell'intera équipe. Il suo compito non è soltanto facilitare la comprensione linguistica, ma soprattutto migliorare le condizioni della comunicazione interculturale, fondamentale per il buon andamento di un progetto di accoglienza integrata. Per questo motivo è fondamentale che il suo apporto assuma una forma il più possibile costante all'interno del progetto, e non sia legato solo ad eventi occasionali.

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di:

- favorire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture;
- favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
- agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio;
- favorire il progetto di inserimento sociale in generale.

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di: garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) che culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza ed il contesto territoriale (istruzione, servizi locali, cittadinanza).

B. Accoglienza materiale

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;

- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e nel rispetto delle esigenze individuali;
- erogare il pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale unico di rendicontazione e Manuale operativo SPRAR.

C. Orientamento e accesso ai servizi del territorio:

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto;
- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale Operativo SPRAR;
- garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti;
- garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorare la successiva frequentazione;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.);
- garantire un livello minimo di conoscenza della lingua italiana attraverso la predisposizione di corsi ad hoc.
- garantire il raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana con certificazione, da parte dei beneficiari soggiornanti di lungo periodo;
- fornire abbonamenti al trasporto pubblico urbano o extra urbano, al fine di garantire l'accesso ai servizi e ai luoghi di socializzazione.
- mediazione linguistico-culturale;

D. insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;

Il Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici;

E. Formazione, riqualificazione professionale

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria;
- avviare e consolidare rapporti continui con enti di formazione presenti sul territorio che facilitino l'accesso dei beneficiari alla formazione professionale.

F. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc);

- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano;
- garantire l'attivazione di tirocini formativi per i beneficiari in possesso di adeguate competenze e /o requisiti di ingresso.

G. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso all'e.r.p. nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano.

H. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

I. Orientamento e accompagnamento legale

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico amministrative per la regolarizzazione sul territorio;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.
- garantire, al fine dell'espletamento del servizio di tutela legale indicati, la presenza di un esperto in materia di asilo che sia in grado di orientare, informare, assistere i beneficiari nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali.

J. Tutela psico-socio-sanitaria

L'Ente Attuatore ha l'obbligo e deve attivarsi per una presa in carico olistica della persona. All'interno di tale presa in carico ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;

- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali;
- segnalare l'emergere di difficoltà tali da dover richiedere al Servizio Centrale lo spostamento dei beneficiari ad altro progetto Sprar, nonché di attivare in collaborazione con i servizi specialistici della ASL territorialmente competente i supporti necessari fini all'eventuale effettivo trasferimento in altro progetto di accoglienza.

ART. 7 AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI E DEI DATI

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di provvedere entro i termini stabiliti dal decreto per conto dell'Ente Capofila a tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della banca dati, in particolare:

- registrare nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari e inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (commissione, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, ecc.);
- richiedere le proroghe dell'accoglienza;
- inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto inviando al Servizio Centrale, in caso di variazione delle strutture medesime, i modelli previsti;
- aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) dagli avvenuti relativi cambiamenti.

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al D.M. 10/08/2016 e al Manuale Operativo succitato.

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di designare e comunicare, alla data di presentazione dell'offerta, il REFERENTE della banca dati SPRAR per l'aggiornamento e la gestione della stessa entro i limiti e con la tempistica stabiliti dalle linee guida, coadiuvando l'Ente Capofila in particolare per la presentazione al Servizio Centrale della scheda di monitoraggio relativa alle presenze dei servizi erogati, delle relazioni, delle rimodulazione e dei rendiconti finanziari, i quali dovranno essere forniti in bozza per la verifica e l'approvazione. Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale operatore e visitatore banca dati SPRAR.

ART. 8 EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

L'Ente Attuatore dovrà garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale operativo SPRAR e nel rispetto delle linee guida di cui D.M. 10/08/2016. E' necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di accordi, convenzioni e accordi di programma.

L'Ente Attuatore dovrà garantire la presenza delle diverse figure professionali quali: assistente sociale, educatore professionale, psicologo, operatore socio-sanitario e operatore legale, nonché il supporto di mediatori culturali e linguistici.

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di garantire la gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e valutazione del lavoro.

ART. 9 STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Il reperimento, l'organizzazione e la gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari secondo quanto previsto dal D.M. 10/08/2016, e rispondenti nel particolare a quanto previsto dall'art. 2 è a carico dell'Ente Attuatore.

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

1. reperire strutture residenziali e civili abitazioni da adibire all'accoglienza e ubicate sui territori precedentemente indicati che siano:
 - a. pienamente e immediatamente fruibili;
 - b. conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;
 - c. predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere;
 - d. ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
2. dotarsi degli strumenti gestionali (regolamento interno alla struttura e di un "patto di accoglienza", ecc.) e altri strumenti come previsti dal "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria".

L'impegno da parte dei concorrenti ad avere la disponibilità delle strutture, dovrà essere dichiarato al momento della presentazione dell'offerta relativa alla presente gara. Sempre in sede di offerta, il concorrente deve fornire un elenco delle strutture che intende proporre in caso di aggiudicazione con una scheda descrittiva per ciascuna di esse.

L'Ente Attuatore entro il 31/12/2017 dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà produrre tutta la documentazione relativa alla disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo quale proprietà, locazione o altro titolo derivante da accordo scritto/contratto di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all'accoglienza dei R.A.R.U. del progetto territoriale dell'Ente Capofila, nonché tutta la documentazione richiesta dal DM. 10 agosto 2016 relativa alle unità immobiliari.

L'Ente Attuatore deve rispondere al principio di territorialità, sicché devono essere garantite le distribuzioni numeriche sui vari comuni partner all'iniziativa. Qualsivoglia deroga a detto principio deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Capofila. Nel caso in cui uno dei soggetti partner abbandoni il progetto ne verrà data tempestiva comunicazione all'Ente Attuatore, con preavviso di almeno trenta giorni, il quale altrettanto tempestivamente e entro il medesimo periodo temporale è obbligato e si impegna a garantire il mantenimento del numero di posti mediante distribuzione sugli altri comuni partner, previo accordo con l'Ente Capofila.

Le medesime tempistiche dovranno essere garantite nel caso in cui il ministero autorizzi ampliamenti al numero di posti ad oggi previsto.

Nel caso l'Ente Attuatore non dimostri la disponibilità delle strutture ovvero le stesse non siano conformi decadrà dall'aggiudicazione e l'Ente Capofila potrà procedere all'assegnazione della realizzazione del progetto secondo la graduatoria esito della procedura con l'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 10 ATTIVITÀ AGGIUNTIVE CON ONERI A CARICO DELL' ENTE ATTUATORE

E' compreso nell'oggetto della presente procedura lo svolgimento delle seguenti attività (aggiuntive rispetto a quanto indicato nel decreto del Ministero), da svolgersi unitamente alle eventuali ulteriori attività proposte in sede di gara:

- a. Fornitura di Progetti per la richiesta di finanziamenti nazionali e della comunità europea in materia di immigrazione, asilo e/o intercultura. Il soggetto si impegna a predisporre progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi, da strutturare con specifico riferimento al contesto territoriale e di azione su esplicita richiesta da parte del committente, per la partecipazione a bandi di proprio interesse.
- b. Realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo sul progetto. Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati, etc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione dell'Ente Capofila e realizzate a cura e spese dell'Ente Attuatore. La progettazione del materiale, che dovrà riportare il logo ufficiale dell'Ente Capofila, dello S.P.R.A.R. e/o di altri soggetti, la stampa e la distribuzione saranno a carico del soggetto gestore.
- c. Fornitura periodica su richiesta dell'Ente Capofila, di copia dei fascicoli personali e dei progetti personalizzati di accoglienza integrata dei beneficiari.
- d. Fornitura completa della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea necessaria nei rapporti tra l'Ente Capofila e il Ministero dell'Interno, nelle modalità e con la modulistica e tempistica indicate dal "Manuale Unico per la Rendicontazione SPRAR" consultabile sul sito web: www.sprar.it. Il soggetto gestore si impegna, inoltre, a supportare e assistere l'Ente Capofila negli ulteriori passaggi amministrativi della predisposizione della rendicontazione che lo stesso dovrà presentare al Ministero.

L'Ente Attuatore si impegna a svolgere tutte le attività suddette senza alcun compenso aggiuntivo rispetto al valore dell'affidamento.

ART. 11 GRUPPO DI LAVORO

L'Ente Attuatore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti con l'impiego di operatori con una formazione adeguata al ruolo che andranno ad esercitare all'interno della struttura. E' quindi necessario prevedere la presenza di una *equipe* multidisciplinare in grado rispondere sia alle differenti esigenze dei beneficiari, sia ai bisogni gestionali della struttura.

L'Ente Attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con l'Ente Capofila, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione.

Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione della convenzione.

L'Ente Attuatore si impegna altresì a:

- attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dall'Ente Capofila nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;
- attenersi alle disposizioni impartite dall'Ente Capofila nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;
- sostituire tempestivamente il personale che, a insindacabile giudizio dell'Ente Capofila e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo a un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- non sostituire il personale indicato in sede di selezione (i cui nominativi sono comunicati all'Ente Capofila), che ha costituito valutazione ai fini dell'individuazione, senza giustificato motivo, che deve essere comunicato all'Ente Capofila;
- nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il nominativo del nuovo operatore, con relativo C.V. all'Ente Capofila che deve approvare per iscritto il nominativo proposto; - garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed ad assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta dell'Ente Capofila;

La ditta aggiudicataria deve garantire il rispetto delle vigenti normative in ambito sicurezza previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni; deve individuare le figure previste dal medesimo Decreto e predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive.

La ditta aggiudicataria deve inoltre garantire che:

- tutto il personale operante sia adeguatamente formato ed informato;
- il personale sia sottoposto ai controlli sanitari periodici, ove previsti.

Al personale di nuovo inserimento dovrà essere garantita adeguata formazione ed informazione sia in relazione ai percorsi formativi obbligatori per adempimenti di legge o contrattuali, sia attraverso un congruo periodo di affiancamento, con costi a totale carico della Ditta.

Agli operatori dovrà essere garantita in ogni caso la formazione dichiarata dall'Ente Attuatore in sede di offerta.

L'Ente Attuatore si impegna inoltre a designare e a comunicare all'Ente Capofila il nominativo dell'operatore referente/coordinatore, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con l'Ente Capofila nel rispetto di quanto previsto nel presente allegato a carico dell'Ente Attuatore e di quanto indicato in sede di selezione.

Il referente/coordinatore, dovrà assicurare contatti periodici, almeno mensili, con l'Ente Capofila sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

ART. 12 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Per lo svolgimento delle attività del presente bando, l'Ente Attuatore si impegna a dare attuazione alla proposta progettuale allegata alla convenzione, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con l'Ente Capofila.

All'Ente Attuatore saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto S.P.R.A.R. sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori come determinato in sede di candidatura. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e

temporale più funzionale alla realizzazione del progetto. L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi del presente affidamento, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle somme da parte del Ministero. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie all'Ente Attuatore potrà subire modificazioni.

Tutte le eventuali forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati ecc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione dell'Ente Capofila e saranno realizzate a cura e spese dell'Ente Attuatore. In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale dell'Ente Capofila, dello S.P.R.A.R. e/o di altri soggetti segnalati. La progettazione del materiale pubblicitario (veste grafica, contenuto, eventuali traduzioni ecc.), la stampa e la distribuzione saranno a carico dell'Ente Attuatore.

ART. 13 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURA ASSICURATIVA

L'Ente Attuatore assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Ente Attuatore stesso, quanto dell'Amministrazione comunale e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni ad essa riferibili.

A tal fine, l'Ente Attuatore dovrà presentare all'Amministrazione, prima della stipula della convenzione, una polizza assicurativa, rilasciata da primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della convenzione, per qualsiasi danno che l'Ente Attuatore possa arrecare a Terzi compresa l'Amministrazione comunale.

L'Ente Attuatore si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata della convenzione e a trasmettere al servizio comunale competente la relativa quietanza di pagamento del premio.

Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a € 5.000.000,00;
- massimale RCO per sinistro e per persona non inferiore a € 2.500.000,00;
- non dovrà prevedere un limite al massimale per anno assicurativo, ovvero una somma massima risarcibile durante la medesima annualità assicurativa;
- i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO;
- non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/anno essere opposta/e ai terzi e/o all'Amministrazione comunale.

Nel caso che l'Ente Attuatore sia un R.T.I. la garanzia assicurativa RC deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento orizzontale e con responsabilità *pro quota* nel caso di raggruppamento verticale.

Resta inteso che l'Ente Attuatore dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa. Per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'Ente Capofila per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'Ente Attuatore deve darne tempestiva comunicazione all'Ente Capofila e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 14 OBBLIGHI DEL ENTE ATTUATORE

Gli obblighi dell'Ente Attuatore sono i seguenti:

- a) rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi in linea con quanto prescritto nel Manuale operativo del Ministero, nonché il rispetto dei regolamenti, degli atti dell'Ente Capofila;
- b) garantire la gestione delle strutture di accoglienza, la sorveglianza la beneficiari con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte dei beneficiari e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;
- c) impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività di cui alle presenti Specifiche Tecniche;
- d) operare in accordo con l'Ente Capofila, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- e) attenersi alle disposizioni dell'Ente Capofila nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
- f) attuare le direttive dell'Ente Capofila finalizzate ad un migliore realizzazione del progetto, funzionamento o altrimenti di indirizzo politico amministrativo impartite dagli organi competenti dei soggetti collaboratore;
- g) attivare momenti di partecipazione e adottare in generale approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- h) produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi anche supportando e assistendo l'Ente Capofila nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto;
- i) assicurare il rispetto di quanto previsto nella legge n. 146/1990, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
- j) assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamate nel presente allegato.

ART. 15 SEDE OPERATIVA

Prima dell'avvio dei servizi, la ditta individua un recapito organizzativo presso il quale sia attivato un collegamento telefonico, fax, email e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi. Presso tale recapito sarà sempre reperibile personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. Allo stesso recapito sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire alla ditta, salva diversa soluzione operativa prospettata dalla ditta in termini di migliore funzionalità e di medesima garanzia.

La ditta garantirà inoltre il servizio di coordinamento da intendersi quale elemento organizzativo necessario allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Dovrà essere individuato un coordinatore Responsabile unico (o Coordinatore) per i servizi affidati che garantisca la coerenza dei servizi oggetto del presente appalto rispetto agli specifici contesti scolastici ed educativi di intervento segnalando ai Servizi all'istruzione il relativo numero di telefono cellulare per l'ottimale gestione delle relazioni in situazioni di sviluppo operativo intenso (emergenze comprese).

Il Responsabile unico:

- ha la direzione tecnica del servizio;
- gestisce e organizza il personale;
- risponde dei rapporti contrattuali fra ditta e Ente Capofila e rappresenta per l'Amministrazione comunale la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene all'organizzazione dei servizi.
- è garante e responsabile del buon funzionamento dei servizi ponendo la massima attenzione alle esigenze e ai bisogni espressi dagli utenti;
- trasmette l'elenco del personale impiegato e dei relativi curricula, nonché il puntuale aggiornamento del suddetto elenco in caso di sostituzioni, anche temporanee;
- partecipa, ove richiesto, a incontri con i responsabili comunali in merito all'organizzazione dei servizi;
- comunica puntualmente agli Uffici Comunali ogni anomalia rilevata nei servizi oggetto del presente appalto;

La ditta si impegna inoltre ad avere, prima della firma del contratto, una sede pienamente operativa, distante non più di 25 km dal territorio dell'Ente Capofila.

ART. 16 SOSTITUZIONI DI PERSONALE

Il personale impiegato nei servizi dovrà sempre essere immediatamente sostituito, in caso di assenza, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

L'Ente Attuatore dovrà altresì sostituire quel personale che, a giudizio dell'Ente Capofila, dovesse risultare, con specifica motivazione, inadatto allo svolgimento del servizio.

In entrambi i casi, l'Ente Attuatore comunicherà la sostituzione, tempestivamente e per iscritto - anche via fax o tramite e-mail -, ai Servizi all'istruzione.

ART. 17 CONTINUITÀ DELLA PRESTAZIONE

L'Ente Attuatore si impegna ad assicurare la continuità della prestazione presso gli utenti per tutta la durata del progetto.

Data la particolarità dei servizi e l'articolazione dei bisogni dell'utenza, la Ditta si impegna a mantenere idonea flessibilità nello svolgimento dei servizi assegnati, non essendo necessariamente prevedibile o richiedibile un numero pari o uniforme di ore sia mensilmente sia settimanalmente.

ART. 18 SCIOPERO DEL PERSONALE

Sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 146 del 12.06.1990 recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei Servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", in caso di proclamazione di sciopero, l'Ente Attuatore si impegna a garantire, concordandolo con l'Ente Capofila, il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi.

ART. 19 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPEZIONE

L'Ente Capofila, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti.

L'Ente Attuatore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso alle strutture di accoglienza ai dipendenti e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche. L'Ente Capofila effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto anche per verificare la congruenza con i propri programmi .

In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, l'Ente Attuatore garantisce il regolare flusso di informazioni all'Ente Capofila, con carattere di:

- a) continuità, mediante informazione sulla realizzazione delle attività del progetto;

- b) periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante:
 - Rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto;
 - Servizio di monitoraggio del grado di soddisfazione dei R.A.R.U. ospitati nel progetto attraverso un sintetico questionario concordato con l'Ente Capofila che l'Ente Attuatore si impegna a far compilare agli utenti;
- c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte dell'Ente Capofila di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dall'Ente Capofila, all'Ente Attuatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta. L'Ente Capofila può attivare, con la partecipazione dell'Ente Attuatore, verifiche funzionali sul progetto al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

L'Ente Capofila si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti R.A.R.U. ospitati nel progetto. L'Ente Attuatore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente allegato, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA

L'osservanza degli impegni assunti l'Ente Attuatore garantisce il proprio operato mediante il deposito cauzionale da costituire prima della firma della convenzione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo presunto al netto dell'IVA se dovuta, mediante polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria e deve contenere le seguenti condizioni particolari:

- Rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale:
 - al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l'Ente Capofila non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
 - all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debito stesso di cui all'art. 1957 del C.C.
- Impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'Ente Capofila, senza alcuna riserva. In caso di incameramento parziale, l'ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto ed attivazione della procedura in danno prevista all'articolo 15.

Essa dovrà essere depositata in data antecedente alla data fissata per la firma della convenzione a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente Capofila dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'Ente Attuatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione di uno o più servizi.

Resta salvo, per l'Amministrazione comunale, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART. 21 CESSIONE DELLA CONVENZIONE

Sono vietati sia la cessione della convenzione, sia il subappalto, anche parziale, delle attività oggetto della convenzione per la realizzazione delle attività e dei servizi del progetto in oggetto.

ART. 22 PAGAMENTI

Il compenso annuo a favore dell'Ente Attuatore dovrà essere unico e comprensivo di oneri riflessi, di assicurazione, di obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori,

di eventuali spese per il vestiario uniforme nonché delle spese per l'eventuale utilizzo di automezzo e di telefono.

Il compenso annuo si intende fisso ed invariabile per tutti e due gli anni.

L'Ente Attuatore deve emettere fattura con la seguente modalità e tempistica:

- a) 1^ rata di pari al 10% della quota parte di contributo assegnato ed entro il 31 gennaio di ogni anno;
- b) 2^ rata di pari al 30% della quota parte di contributo assegnato entro il 31 maggio di ciascuna annualità;
- c) 3^ rata di pari al 20% della quota parte di contributo assegnato entro il 31 agosto di ciascuna annualità;
- d) 4^ rata di pari al 30% della quota parte di contributo assegnato non prima del 31 agosto e comunque a seguito della comunicazione da parte dell'Ente Capofila di ricezione del contributo annuale da parte del Ministero;
- e) 5^ rata di pari al 10% della quota parte di contributo assegnato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'annualità di riferimento e comunque dopo aver presentato all'Ente la rendicontazione annuale;

La liquidazione delle fatture avverrà, come stabilito in convenzione, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse, complete della documentazione di cui sopra, previa verifica positiva dei prospetti riepilogativi delle prestazioni eseguite.

Ai sensi della normativa vigente, ai fini di garantire la tracciabilità, i pagamenti avverranno esclusivamente mediante Conto Corrente dedicato di cui all'art.3 della Legge 136/2010, i cui estremi l'Ente Attuatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale prima dell'emissione della prima fattura.

I pagamenti, ove non emergano eccezioni sulla conduzione del servizio, sono disposti nei termini stabiliti, previa acquisizione di DURC regolare, mediante mandato esigibile presso il Tesoriere comunale o secondo le modalità che verranno indicate dalla ditta aggiudicataria. In caso di contestazioni o addebiti di qualsiasi tipo, il termine di cui sopra si intende decorrente dalla data di risoluzione della contestazione, concordata con l'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione si riserva inoltre di irrogare le eventuali sanzioni trattenendone l'importo dai pagamenti.

Per eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti, dovuti alla mancata o tardiva esibizione della documentazione richiesta, l'Ente Attuatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione né avrà titolo a risarcimento di danni, interessi di mora, o altra pretesa.

In ogni caso, l'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta appaltatrice, la quale è tenuta a continuare i servizi fino alla scadenza dello stesso.

I crediti della ditta appaltatrice nei confronti dell'Amministrazione comunale non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione stessa.

ART. 23 PENALI

Ove l'Ente Capofila riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazione delle disposizioni contenute nel presente allegato provvederà ad inviare formale contestazione (diffida ad adempiere) a mezzo PEC o lettera raccomandata o fax indirizzata al legale rappresentate dell'Ente Attuatore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente allegato.

L'Ente Attuatore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di contestazione. Ove all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte dell'Ente Capofila casi inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, l'Ente Capofila si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'adempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa oltretutto al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali sono così determinate:

- a) mancato o inadeguata riparazione di eventuali beni o opere danneggiate: € 500,00;
- b) mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'Ente Capofila nella realizzazione delle attività del progetto: € 500,00;
- c) comportamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione del servizio: € 500,00;
- d) qualora da ogni indagine o sopralluogo effettuati ai sensi dell'art. 19_ emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato: € 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- e) mancata sostituzione tempestiva del personale non idoneo: da € 100,00_ al giorno in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- f) sostituzione o variazione del personale indicato in sede di selezione senza preventiva approvazione dell'Ente Capofila: € 200,00;
- g) mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto: da € 1000,00_;
- h) per ogni altra inadempienza rispetto a quanto stabilito nelle presenti specifiche tecniche o nel progetto approvato: da € 300,00;

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella precedente tabella saranno raddoppiati. Le penali indicate nel presente articolo e le altre previste nel presente allegato saranno riscosse mediante trattenuta sulle somme da trasferire all'Ente Attuatore.

ART. 24 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c., l'Amministrazione potrà risolvere la convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti ulteriori casi:

- a) abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
- b) frode dell'Ente Attuatore;
- c) procedura fallimentare e messa in liquidazione dell'Ente Attuatore;
- d) cessione della convenzione/o subappalto anche parziale;
- e) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dalla convenzione e suoi allegati;
- f) ripetute inadempienze e/o gravi negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine assegnato dall'Amministrazione comunale;
- g) danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi dell'Ente Attuatore, anche in caso furti di terzi;
- h) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;

- i) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- j) cumulo delle penali come previsto dal precedente art. 23;
- k) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 136/2010;
- l) ogni altra inadempienza non contemplata nella convenzione o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio per colpa dell'Ente Attuatore.

Nelle ipotesi di cui sopra, l'Ente Capofila – senza diritto di preventiva costituzione in mora dell'Ente Attuatore – dichiarerà risolto di diritto il contratto a mezzo di determinazione dirigenziale - con l'obbligo per l'Ente Attuatore decaduto di risarcire all'Ente Capofila gli eventuali danni economici subiti e conseguenti. In particolare l'Ente Attuatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute per effetto dell'affidamento del servizio ad altro soggetto, nonché le eventuali spese per una nuova selezione.

Le somme dovute all'Ente Capofila a titolo di risarcimento danni a seguito risoluzione del contratto sono trattenute da eventuali pagamenti ancora spettanti all'Ente Attuatore. All'Ente Attuatore sarà trasferito l'importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali e/o eventuale risarcimento danni. Qualora l'Ente Attuatore dovesse recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale della stessa, l'Ente Capofila avrà diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Brescia. Nelle more della definizione della controversia, l'Ente Attuatore non può esimersi dal continuare le sue prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità dell'espletamento delle attività del progetto.

E' escluso il deferimento ad arbitri.

ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ente Attuatore, in qualità di Responsabile, è tenuto ad osservare, nell'espletamento delle prestazioni della convenzione, il D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti Codice) nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.

Il Titolare può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso. Il Responsabile individua e designa i propri Amministratori di sistema e Incaricati del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che

incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile garantisce al Titolare - se da questo richiesto - la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere. Il Responsabile al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni previste dal presente appalto, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacea e/o elettroniche) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati.